

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'ANNO DUEMILASETTE, ADDI' QUATTORDICI DEL MESE DI MARZO

ALLE ORE 21,00 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI PREVIA

OSSERVANZA DELLE MODALITA' E TERMINI PRESCRITTI SONO STATI CONVOCATI

A SEDUTA PER OGGI I CONSIGLIERI COMUNALI. ALL'APPELLO RISULTANO:

	PRESENTI	ASSENTI
1 - CARLAPPI FRANCO	SI	
2 - ALPEGIANI MASSIMO	SI	
3 - BOLLATI FABRIZIO	SI	
4 - NICOLINI MASSIMO	SI	
5 - CAVANNA FABIO	SI	
6 - FESTIVI LEARCO	SI	
7 - PILLA DANIELA	SI	
8 - GIUPPI ROBERTO	SI	
9 - ZUFFADA FABRIZIO	SI	
10 - DEMAROSI DUILIO		SI
11 - ODDI GIUSEPPE	SI	
12 - USBERTI SIMONE	SI	
13 - BOLLATI VALERIO	SI	
TOTALI	12	1

PARTECIPA, ai sensi dell'art. 97 co. 4° lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI DE FEO.

INTERVIENE, ai sensi dell'art. 23 co. 4° dello Statuto Comunale, l'Assessore esterno Sig.ra CASSI LUISA. ACCERTATA la validità della seduta il Sig. CARLAPPI FRANCO in qualità di SINDACO ne assume la **PRESIDENZA**, dichiarando aperta la seduta e invitando il **CONSIGLIO** a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la normativa istitutiva del tributo di cui trattasi stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la nuova stesura della norma concede la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli;

RILEVATO che:

- con delibera C.C. n. 5 del 07/02/2000 è stata istituita l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata per l'anno 2000 nella misura dello 0,2%;
- con delibera G.C. n. 10 del 03/02/2001 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2001 nella misura dello 0,4%;
- con delibera G.C. n. 120 del 01/12/2001 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2002 nella misura dello 0,4 %;
- con delibera G.C. n. 134 del 14/12/2002 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2003 nella misura dello 0,4%;
- con delibera G.C. n. 135 del 18/12/2003 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2004 nella misura dello 0,4 %;
- con delibera G.C. n. 13 del 03/02/2005 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2005 nella misura dello 0,4%;
- con delibera G.C. n. 13 del 03/02/2005 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2005 nella misura dello 0,4%;
- con delibera G.C. n. 14 del 09/02/2006 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2006 nella misura dello 0,4%;

RITENUTO opportuno provvedere all'incremento di detta addizionale per salvaguardare gli equilibri di bilancio;

RAVVISATA la necessità di adottare un'aliquota per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari alla misura dello 0,6 per cento, con un incremento pari allo 0,2 per cento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: "i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.";

RILEVATO che è pertanto necessario provvedere all'approvazione anche del regolamento indicato dalla norma sopra riportata;

Il Consigliere Alpeggiani propone che venga modificato il comma 2 dell'art. 4 del regolamento esentando

dall'addizionale i contribuenti con reddito di pensione non superiore a euro 7.500,00 anziché 6.800,00;

Il Consigliere Oddi, dopo aver chiesto cosa ritiene di fare il Comune per la verifica dell'accertamento dei redditi, propone un emendamento diverso rispetto a quello presentato dal consigliere Alpegiani in cui la quota di esenzione sia di euro 9.000,00;

Il Segretario Comunale fa presente che gli emendamenti devono essere votati singolarmente nell'ordine cronologico di presentazione;

Il Sindaco mette in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Alpegiani il quale con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Oddi, Usberti, Bollati V.) viene approvato;

Successivamente il Sindaco mette in votazione l'emendamento presentato da consigliere Oddi che con n. 4 voti favorevoli, n. 2 contrari (Alpegiani, Festivi) e n. 6 astenuti (Pilla, Zuffada, Bollati F., Carlappi, Nicolini, Giuppi) viene approvato per cui il comma 2 dell'art. 4 viene così riscritto: *"Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti il cui reddito complessivo derivi da redditi di pensione non superiore a euro 9.000,00"*.

VISTO l'allegato regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco a questo punto propone di votare la deliberazione nel suo insieme.

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI NELLE FORME DI LEGGE

d e l i b e r a

- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2007 nella misura del 0,6 per cento;
- di approvare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1.1.2007.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 14.3.2007)



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

INDICE:

- articolo 1 : oggetto e scopo del regolamento
- articolo 2 : potestà regolamentare
- articolo 3 : deliberazione dell'aliquota
- articolo 4 : agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- articolo 5 : responsabile dell'entrata
- articolo 6 : attività di controllo e accertamento
- articolo 7 : rapporti con i cittadini
- articolo 8 : modalità di versamento
- articolo 9 : disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione dell'aliquota

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti il cui reddito complessivo derivi da redditi di pensione non superiore a euro 9.000,00.



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

Art. 5

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 6

Attività di controllo e accertamento

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

Art. 7

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 8

Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2007

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

ALLEGATO ALLA DELIBERA
di Consiglio Comunale
n. 10 del 14.3.2007

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persona fisiche

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del Dlgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica

.....FAVOREVOLE.....

PIANELLO V.T., lì 8.3.2007



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 co.1° del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile

.....FAVOREVOLE.....

PIANELLO V.T., lì 8.3.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. G. DE FEO

IL SINDACO
F.to F. CARLAPPI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi art. 124 – I° comma – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Pianello V.T. **19 MAR. 2007**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. G. DE FEO

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, COMPOSTO DI N...**9**..... FOGLI

Pianello V.T. **19 MAR. 2007**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. G. DE FEO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

O - DECORSI 10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Pianello V.T.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. G. DE FEO